

Il commissario liquidatore bancario e le sorti dell'avanzo di liquidazione

Liquidation surplus and Commissioner's role

Michele S. Desario, Università della Tuscia

Keywords

Commissario liquidatore, banche, regolamentazione

Jel codes

K10, K20

Il commissario liquidatore di un ente creditizio può ritrovarsi nella condizione di dover gestire un avanzo, emergente dal bilancio finale di liquidazione. In tale ipotesi non sono posti a suo carico adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal combinato disposto degli articoli del Tub e della legge fallimentare in tema di deposito del bilancio finale presso il tribunale, di pubblicazione sulla G.U. dell'avvenuto deposito e di restituzione finale.

In Italy, in the liquidation of a credit institution the Commissioner may find himself in the position of managing a surplus, emerging from the final liquidation balance sheet. In such circumstances he has no additional obligation to those established by the provisions of Testo Unico Bancario and bankruptcy law.

1. Premessa

Una questione che può porsi in concreto – probabilmente con non eccessiva frequenza ma che, nel contempo, non pare neppure relegabile tra quelle destinate, al più, a formare oggetto di riflessioni puramente teoriche – è quella del Commissario Liquidatore di ente creditizio, il quale, conclusi tutti gli adempimenti connessi alla procedura di rigore della liquidazione coatta amministrativa, si ritrovi a dover gestire un avanzo di liquidazione, in quanto tale emergente dal bilancio finale di liquidazione, a sua volta già puntualmente depositato presso la cancelleria del competente Tribunale.

Più nello specifico, può risultare interessante stabilire:

- quale sia il procedimento di cui costui debba servirsi per la corresponsione, a ciascun ex socio, dell'importo di competenza, quelle volte in cui si mostri obiettivamente diffi-

colta l'individuazione degli aventi diritto, ad esempio perché il «libro soci» della banca – ossia l'indispensabile fonte informativa cui si sarebbe dovuto attingere per contattare gli stessi ex soci e per renderli edotti del loro diritto di credito – consti essere andato smarrito, sebbene il commissario liquidatore ne avesse magari diligentemente disposto la custodia in cassaforte;

- quale sorte debba eventualmente toccare alle somme di spettanza di ex soci che non le rivendichino.

2. Il procedimento per la gestione dell'avanzo di liquidazione

La risposta ai quesiti formulati è rinvenibile nella disciplina vigente e, più in particolare, nel combinato disposto dell'art. 92 del Testo unico bancario e dell'art. 117 della legge fallimentare.

Una volta depositato il bilancio finale di liquidazione presso la cancelleria del competente Tribunale e non essendovi state contestazioni da parte degli interessati nei termini pur all'uopo previsti, il commissario liquidatore deve provvedere esclusivamente alla restituzione finale, intendendosi qui per tale la distribuzione dell'avanzo di liquidazione a favore degli ex soci della banca, poi proporzionalmente alla caratura di ciascuno nel capitale della medesima (art. 92, quarto comma, Tub).

È da escludere, in proposito, che vi sia una sorta di onere di «inseguimento» del commissario liquidatore nei confronti degli ex azionisti della banca in liquidazione coatta; infatti:

- nulla al riguardo è espressamente disposto;
- ragioni di buon senso fanno senza dubbio apparire di assai esigua ragionevolezza e, anzi, di marcata antieconomicità un eventuale tentativo – da esperirsi a opera del commissario liquidatore – di personale reperimento di tutti gli appartenenti alla platea degli ex soci, non foss'altro per l'elevato numero di costoro (massimamente nelle banche di credito cooperativo, per le quali l'art. 34, primo comma, Tub ne fissa il *minimum* in addirittura duecento) nonché in considerazione delle vicende successive che potrebbero essersi aperte *medio tempore* e che, allora, costringerebbero il commissario liquidatore a un'attività *lato sensu* «ricostruttiva», certamente poco o punto compatibile con la speditezza della procedura di rigore (il cui epilogo – si badi – è ormai alle viste, dunque parendo incongruo procrastinarlo per un lasso temporale significativo unicamente a causa della problematica *de qua*);
- «a monte» l'art. 92, secondo comma, Tub già pretende la pubblicazione – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – del (fatto storico del) deposito del bilancio finale di liquidazione presso la cancelleria del Tribunale, allo scopo di rendere possibile per gli interessati, ivi compresi appunto gli ex soci, la formulazione di contestazioni (con ricorso al medesimo Tribunale). Ne viene, a essere coerenti, che, se un (tentativo di) reperimento personale non è reputato necessario ai fini delle contestazioni, non si vede francamente perché esso dovrebbe

diventarlo in funzione dell'attribuzione del *pro quota* sull'avanzo di liquidazione.

In definitiva, la soluzione congegnata dal legislatore speciale (per esempio, bancario) coincide con quella prevista (dall'art. 2494 cod. civ.) in punto di liquidazione volontaria dell'impresa non creditizia: non è imposta alcuna comunicazione agli aventi diritto all'avanzo di liquidazione, dal momento che la si ritiene «supplita dalla pubblicità data al bilancio finale di liquidazione» (così, testualmente, la più avvertita dottrina: G. Niccolini, «L'art. 2494 cod. civ.», in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1833, spec. p. 1834).

3. Il deposito delle somme presso una banca

La conseguenza immediata e diretta di tutto quanto fin qui osservato è che si versa evidentemente nell'ipotesi contemplata dal quinto comma dell'art. 92 Tub, ossia di «(...) somme (...) che non possono essere distribuit(e)» e che allora «vengono depositat(e) nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto».

In sostanza, vi sarà bisogno di un'interlocuzione del commissario liquidatore con i competenti uffici dell'Autorità di vigilanza, nell'ambito della quale i secondi additino al primo l'ente creditizio presso cui costui aprirà un deposito (genericamente intestato – ad esempio – «avanzo di liquidazione ex soci banca») donde prelevare le somme di spettanza di ciascun ex azionista, se e quando questi (o chi per lui) si presenti e si legittimi mediante l'esibizione di adeguata documentazione (i vecchi certificati azionari; certificato di morte dell'ex socio e dichiarazione d'accettazione della di lui eredità, ecc.).

Mette conto aggiungere, a tale ultimo proposito, che potrebbe essere auspicabile una collaborazione del commissario liquidatore con la banca depositaria, al ridetto fine di valutare l'adeguatezza della documentazione volta a volta presentata; collaborazione, come ovvio, da prestarsi con modalità previamente concordate nel rispetto delle esigenze dell'uno e dell'altra.

4. La sorte delle somme non riscosse

Quanto, infine, alla sorte delle somme eventualmente non riscosse dagli aventi diritto (ex soci o successori di costoro), è da escludere che possa immaginarsi un diritto di accrescimento a favore di coloro che, invece, si siano presentati e abbiano già incassato il loro *pro quota*.

La disposizione di apertura della disciplina approntata dal Testo unico bancario in punto di liquidazione coatta amministrativa – l'art. 80 – sancisce infatti, segnatamente al sesto e ultimo comma, che, «per quanto non espressamente previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare».

Soccorre, allora, il disposto dell'art. 117, quarto comma, della legge fallimentare, secondo cui, «decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti

insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

Per dottrina conforme su tale ultimo punto, cfr. R. Cercione, «L'art. 92», in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione, Padova, 2012, p. 1112, spec. p. 1125.

E si badi, inoltre, che la fraseologia «creditori rimasti insoddisfatti», di cui alla norma testé citata, certamente non si attaglia, nel caso, agli ex soci che abbiano già riscosso il loro *pro quota*: costoro, appunto con la riscossione del rispettivo *pro quota*, vedono integralmente soddisfatto il proprio diritto all'avanzo di liquidazione, onde, per definizione, non possono sussumersi nella categoria degli «insoddisfatti». ■